

# STUDIO PECORELLA

20122 MILANO - VIA PODGORA, 11  
TEL. 02 55013044 R.A. - FAX 02 55019096 - E-MAIL: segreteria@gaetano.pecorella.it

PROF. AVV. GAETANO PECORELLA

AVV. MARIA BATTAGLINI  
AVV. TERESA CORRADI CERVI  
DOTT. MATTEO CHERUBINI

*Of counsel*

AVV. GIAN PAOLO OLIVETTI RASON  
AVV. PIER ETTORE OLIVETTI RASON

## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

### RICHIESTA DI RIMESSIONE

del processo - n. 1205/13 R.G. Trib. - pendente davanti la IV sezione penale del  
Tribunale di Milano

*artt. 45 e ss. c.p.p.*

Proc. pen. n. 16122/11 R.G. n.r.  
6053/12 R.G. G.I.P.  
1205/13 R.G. Trib.

I sottoscritti, prof. avv. **Gaetano Pecorella** e prof. avv. **Paolo Veneziani**, difensori nel procedimento penale indicato in oggetto e procuratori speciali (come da procura speciale, congiunta, rilasciata in calce al presente atto) di **Podestà Guido**, chiedono che la Corte rimetta ad altro giudice, ai sensi degli artt. 45 e 11 c.p.p., il processo n. 1205/13 R.G. Trib., pendente davanti il Tribunale di Milano in composizione monocratica, IV sezione penale, dott.ssa **Monica Amicone**.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 comma 2 c.p.p., si rappresenta che l'istruttoria dibattimentale di primo grado, relativa al processo medesimo, è stata esaurita all'udienza del 31 marzo u.s. e che alla successiva del 30 maggio p.v. le parti sarebbero chiamate a formulare le conclusioni ai sensi dell'art. 523 c.p.p. (si vedano in proposito i relativi passaggi del verbale stenotipico dell'udienza del 31.03.14, che si allegano: **all. 1**).

A sostegno della richiesta di rimessione si deducono i seguenti motivi.

\*\*\*\*\*

*Premessa*

Al fine di fornire alla Corte elementi dettagliati ed utili per valutare la gravità della situazione locale in cui il processo si trova attualmente, nonché il grado di incidenza di tale situazione sullo stesso, è necessario soffermarsi sulle vicende procedurali che hanno caratterizzato la originaria iscrizione del procedimento penale – n. 16122/11 R.G. n.r. - da parte della Procura della Repubblica di Milano e, in un momento successivo, la iscrizione nel registro degli indagati di Podestà Guido, per i reati di cui agli artt. 479, 81 cpv. e 112 c.p., con riferimento alla compilazione dei moduli per la raccolta delle firme, a sostegno delle candidature per le liste della coalizione PDL – A.N.- Lega Nord, in occasione delle elezioni regionali tenutesi in Lombardia nel marzo 2010.

La vicenda che ha dato origine al procedimento penale n. 16122/11 R.G. n.r. nasce da un esposto, a firma di alcuni esponenti del partito radicale, relativo ad ipotizzate irregolarità delle firme raccolte dalla sopra citata coalizione per la presentazione dei candidati alle elezioni regionali del 2010. La Procura della Repubblica di Milano aveva conseguentemente iscritto il procedimento penale n. 11160/10 R.G. n.r., a carico di ignoti. Di tale procedimento l'allora Procuratore della Repubblica Aggiunto, dott. Bruti Liberati, aveva chiesto l'archiviazione (si veda il relativo provvedimento del 5.03.2010: all. 2), poi opposta ai sensi dell'art. 410 c.p.p. Era stata, quindi, fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 28.10.2010 davanti al G.i.p. del Tribunale di Milano, dott.ssa Di Censo. Nelle more della celebrazione dell'udienza ai sensi dell'art. 409 c.p.p., gli oppositori si erano resi parte attiva nella ricerca di elementi di prova utili al proseguimento delle indagini e, in data 20.10.2010, avevano depositato una nota (che si allega: all. 3), indirizzata al g.i.p. ed al p.m. procedente, dott. Bruti Liberati. Alla nota in questione era allegata, tra l'altro, una relazione di consulenza tecnica grafologica volta a dimostrare la falsità di numerose firme presenti sui moduli per la presentazione dei candidati (per la lista PDL- A.N. – lega Nord). La nota degli oppositori, indirizzata come si è detto, anche al p.m. procedente era stata da costui trasmessa, lo stesso 20.10.2010, al Proc. Agg. dott. Robledo (si veda l'all. 3).

Quest'ultimo, in data 22.10.2010, aveva iscritto, con riferimento alla nota di deposito in parola, un nuovo procedimento penale (n. 427941/10 R.G. n.r.) a carico di ignoti per i reati di cui agli artt. 476, 479 e 482 c.p. (all. 4), chiedendo, in pari data, al g.i.p. di trasmettere al proprio ufficio i documenti depositati con la nota stessa (all. 5).

Il Proc. Agg., dott. Robledo, aveva dato così inizio a nuove indagini in relazione ad un procedimento, a carico di ignoti, per i medesimi fatti in relazione ai quali il Proc. Agg., dott. Bruti Liberati, aveva chiesto l'archiviazione, in quel momento al vaglio dell'Ufficio g.i.p. del Tribunale di Milano.

Peraltro, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 28.10.2010 il g.i.p., dott.ssa di Censo, aveva disposto l'archiviazione del procedimento originario – n. 11160/10 R.G. n.r. – ritenendo condivisibili le ragioni poste a base della richiesta di archiviazione (a firma del dott. Bruti Liberati) e, allo stesso tempo, corretta la individuazione di una nuova *notitia criminis* (operata dal dott. Robledo con la iscrizione del nuovo procedimento a carico di ignoti) conseguente al deposito della documentazione da parte degli oppositori alla richiesta di archiviazione (si vedano il verbale dell'udienza in camera di consiglio e la successiva ordinanza: all. 6).

Il procedimento iscritto dal Proc. Agg. dott. Robledo si è poi tramutato nel n. 16122/11 R.G. n.r. a carico di Strada Maria Clotilde ed altri (si vedano i relativi provvedimenti di iscrizione: all. 7). Inoltre, a seguito delle dichiarazioni accusatorie rese, in data 24.11.2011, dalla stessa Strada dinanzi al dott. Robledo, quest'ultimo ha iscritto, in data 28.11.2011, Guido Podestà nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 479, 81 cpv. e 112 c.p. (si veda il relativo provvedimento: all. 8).

A far data da tale iscrizione, le indagini relative al procedimento a carico di Guido Podestà - n. 50320/11 R.G. n.r. – sono proseguite con atti volti a verificare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni di Clotilde Strada, sino alla richiesta di rinvio a giudizio effettuata, in data 6.06.2012, dal Proc. Agg. dott. Robledo nell'ambito del procedimento n. 16122/11 R.G. n.r., riunito al n. 50320/11 R.G. n.r., a carico di Podestà ed altri (quello attualmente pendente davanti la IV sezione penale del Tribunale di Milano in composizione monocratica).

La anomala ed irrituale duplicazione dei procedimenti, quello iscritto per primo ed archiviato – assegnato all'allora Proc. Agg. Bruti Liberati - e quello iscritto, dal Proc. Agg. Robledo, mentre pendeva la decisione del g.i.p. sulla richiesta di archiviazione del primo, entrambi relativi ai medesimi fatti e per le medesime ipotesi di reato, ha condotto la difesa a sollevare, sia nell'udienza preliminare sia nel dibattimento, questioni processuali di inutilizzabilità e di improcedibilità dell'azione penale per violazione del divieto di *bis in idem* (si vedano la relative ordinanze pronunciate dal g.u.p. e dal giudice del dibattimento, nonché la memoria depositata a quest'ultimo che si allegano: all. 9).

Ciò che risultava evidente dalla lettura dei citati atti, posti a base della corretta instaurazione del procedimento penale, era la mancanza di coordinamento, se non il contrasto, tra i magistrati della Procura della Repubblica firmatari delle iscrizioni dei due procedimenti appena citati.

A ciò si aggiunga che, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di Guido Podestà, si è potuto constatare che copia dell'interrogatorio reso da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p. in data 21.05.2012, è stato trasmesso dal p.m. procedente, dott. Robledo, al dott. Bruti Liberati il quale, a quella data, aveva assunto le funzioni di Procuratore della Repubblica, "come da Sua richiesta" (così si legge nella nota di accompagnamento a firma del dott. Robledo, consegnata, unitamente all'atto, in data 28.05.12 presso la segreteria del Procuratore della Repubblica: all.10).

#### *La grave situazione locale*

Le irrituali, o comunque anomale, vicende procedimentali sopra descritte, apparentemente prive di logica spiegazione, hanno trovato un senso solo quando, ad istruttoria dibattimentale quasi conclusa, i quotidiani nazionali hanno dato notizia del deposito al C.S.M., in data 12.03.2014, di un esposto a firma del Proc. Aggiunto, dott. Robledo, inerente la gestione di alcune indagini, in corso ovvero già concluse, da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dott. Bruti Liberati.

Tra le indagini in questione, ancora per quanto appreso dalle notizie riportate dai media, nonché da documenti ufficiali e dichiarazioni pubblicamente rese dai due protagonisti della vicenda, quella relativa a Guido Podestà, segnatamente la iscrizione

dello stesso nel registro degli indagati, sarebbe stata oggetto di un vero e proprio scontro tra i due magistrati dell'ufficio del Pubblico Ministero.

Scontro, questo, che, come si dirà, ha, in soli due mesi, travalicato il limite del confronto tra i magistrati stessi davanti all'organo di autogoverno, coinvolgendo, oltre all'ufficio del p.m. presso il Tribunale di Milano, le correnti esistenti in seno alla Magistratura e determinando, quindi, all'interno dell'intera sede giudiziaria milanese, una situazione così grave da turbare lo svolgimento del processo a carico di Guido Podestà.

Invero, sin dal deposito al C.S.M del citato esposto a firma del Proc. Agg. dott. Robledo, immediatamente reso pubblico dai media, questi ultimi hanno preso a registrare le reazioni dei Sostituti Procuratori di Milano, alcuni dei quali avrebbero plaudito all'iniziativa, ed a denunciare il fatto che, alla base della vicenda, vi sarebbe stato uno scontro tra correnti interne alla Magistratura (si vedano gli articoli tratti dai siti <http://www.giustiziami.it/gm/gli-applausi-di-alcuni-pm-a-robledo-qui-non-ce-democrazia/>, <http://www.glialtreonline.it/2014/03/18/scontro-ai-vertici-della-procura-di-milano-il-sistema-giustizia-in-mano-alle-correnti/>, <http://www.pagina99.it/news/societa/4588/-Qui-in-procura-non-si.html>: all. 11).

Inoltre, al termine dell'esposto, si legge: *“Vi sono poi ulteriori episodi, sui quali mi riservo di ulteriormente interloquire, che, pur non costituendo violazione dei Criteri organizzativi con riferimento alle assegnazioni, ritengo abbiano turbato la regolarità dello svolgimento dei compiti dell'Ufficio”* (cfr. l'esposto citato, pubblicato online sul sito: <http://news.panorama.it/cronaca/esposto-robledo-bruti-liberati-milano> che si allega: all. 12).

Su tali episodi il Proc. Agg. ha riferito nel corso della sua audizione dinanzi al C.S.M., avvenuta in data 15.04.14, unitamente a quella del Proc. Bruti Liberati. Dai quotidiani nazionali, che hanno riportato anche stralci di interviste rese da entrambi e documenti interni che sarebbero stati depositati in sede di audizione, si è appreso che, tra gli ulteriori avvenimenti solo indicati nell'esposto, è stata sottoposta al C.S.M. la “questione” della iscrizione di Guido Podestà nel registro degli indagati: *“Bruti mi disse”*, ha dichiarato Robledo, *“Guarda che non possiamo iscrivere Podestà. Io: Perché? Lui: Non ci sono elementi sufficienti. Io: la signora - Clotilde Strada n.d.r. - è stata molto dettagliata. Lui: no, dobbiamo fare altre indagini. Io: queste non sono sufficienti? Lui: no”*. Ancora, il dott. Bruti

Liberati avrebbe detto al dott. Robledo: *“Tu lo iscrivi solo quando te lo dico io, capito?”*. Mentre, il Procuratore ha dichiarato: *“Umilmente ho chiesto a Robledo che prima di iscrivere il presidente della Provincia di Milano avesse la bontà di informarmi”* (si veda l’articolo pubblicato in data 1.05.14 da “La Repubblica” che si allega: all. 13).

Più in dettaglio, taluni quotidiani hanno trascritto i contenuti del carteggio intercorso tra i due. Da una nota di Robledo, riassuntiva di quanto avvenuto in quei giorni, risulterebbe che Bruti Liberati avrebbe detto che l’iscrizione avrebbe creato un problema nel Pdl, che si trattava di una situazione delicata, che era necessario fare ulteriori indagini prima di procedere all’iscrizione ed ancora Robledo avrebbe annotato: *“Ti ho fatto presente che le dichiarazioni erano molto specifiche, già con riscontri di alcune affermazioni. Mi hai infine detto che l’iscrizione avrei dovuto farla, testualmente, solo quando te lo dico io. Ti ho risposto che in più di trent’anni di magistratura le iscrizioni le avevo fatte esclusivamente in adempimento dell’obbligo di legge...Ho aggiunto che il lunedì successivo, 28 novembre, avrei comunque proceduto all’iscrizione. Per evitarla avresti dovuto revocarmi la delega per questo procedimento e valutare anche se ritirarmi la delega di coordinatore del dipartimento, perché non avrei cambiato modo di pensare”*.

Con riferimento, poi, ad un incontro tra i due avvenuto successivamente, Robledo avrebbe scritto: *“Mi hai chiesto: quell’iscrizione non l’hai poi fatta vero? Ti ho risposto che l’avevo fatta e tu hai detto allora non ci siamo capito?”*; mentre una nota prodotta da Bruti Liberati reciterebbe *“ho appreso dell’avvenuta iscrizione a carico di Podestà...Hai proceduto a stretto giro, senza preavvisarmi e senza adottare la cautela dell’iscrizione con nome di fantasia, che ti avevo indicato come opportuna, a maggior tutela della segretezza”* (si vedano gli articoli pubblicati su “Il fatto quotidiano”, “Corriere della sera” e “Repubblica”, nelle versioni online che si allegano: all. 14).

Ed ancora, tra gli atti depositati al C.S.M. vi è una comunicazione riservata, a firma del Proc. dott. Bruti Liberati, indirizzata al Proc. Agg. dott. Robledo, avente ad oggetto il procedimento penale n. 50320/11 R.G.n.r. (quello iscritto a carico di Guido Podestà, come detto) nella quale il primo, nello stesso giorno in cui è avvenuta la notifica del relativo avviso ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., afferma: *“con riferimento alla tua di ieri del 26.04.2012 con la quale mi preannunci il deposito degli atti ai sensi del 415 bis c.p.p. ti comunico che alle ore 11:15 di stamane il giornalista Frank Cimini mi ha chiesto: quando avviene il deposito 415 bis*

*per le firme false? Mi sembra davvero sgradevole che si diffonda addirittura in anticipo la notizia di un deposito atti. Ti prego di voler adottare le opportune misure atte ad evitare fatti del genere. Nel merito ed in relazione alle osservazioni contenute nella mia nota del 19.02.2011 sarà utile uno scambio di valutazioni in vista delle determinazioni conclusive” (si veda la nota pubblicata on line all’indirizzo web <http://www.giustiziami.it/gm/lettera-di-bruti-a-robledo-perche-frank-sa-le-cose-in-anticipo/>, nonché la relata di notifica dell’avviso *ex art 415 bis c.p.p.*, notificato alle 13:30 del 27.04.2012 che si allegano: **all. 15**).*

Un confronto, quello verificatosi davanti al C.S.M., dunque, che oggettivamente ha posto la vicenda relativa a Podestà in primissimo piano, con connotazioni del tutto particolari nel contesto giudiziario milanese e con una serie di conseguenze - ai fini della presente istanza - sulle quali si ritornerà più avanti.

Oltre alla pubblicazione dei “retroscena” relativi all’indagine su Guido Podestà, le notizie riversate al C.S.M., a seguito della citata audizione, sono state tante e tali da determinare notevoli disagi in seno agli stessi membri dell’organo di autogoverno che appaiono divisi tra coloro i quali vorrebbero che la vicenda si chiudesse nel più breve tempo possibile e coloro i quali, invece, propendono per ulteriori approfondimenti.

Tant’è che la corrente del C.S.M. legata a Magistratura Indipendente avrebbe chiesto, e peraltro ottenuto, che il procedimento fosse esaminato dalla commissione competente per i trasferimenti per incompatibilità ambientale: fatto, questo, sintomatico della circostanza che, a sostegno delle ragioni di Robledo, vi sarebbe appunto la citata corrente, in contrapposizione rispetto a Magistratura Democratica, di cui Bruti Liberati è esponente di spicco (si veda l’articolo pubblicato su “Il giornale” nella versione online in data 28.04.2014: **all. 16**). Il consigliere di Magistratura Indipendente Racanelli avrebbe, infatti, affermato subito dopo le audizioni del 15.04 u.s. che “*emerge un quadro allarmante e preoccupante della gestione della Procura di Milano. Ritengo necessario procedere ad accertamenti a 360 gradi per non lasciare alcuna ombra sulla gestione di un ufficio così delicato. Ci sono visioni differenti del ruolo di procuratore*” (si veda l’articolo de “Il fatto quotidiano”, nella versione online del 16.04.2014 che si allega: **all. 17**).

Le prime pressioni politiche all’interno del C.S.M., come si accennava, hanno comunque sortito l’esito di affidare il procedimento a due commissioni, quella citata, per

il trasferimento per incompatibilità ambientale, e, l'altra, sull'organizzazione della Procura della Repubblica di Milano. Entrambe, dunque, sono state investite dal Comitato di Presidenza del C.S.M. del compito di verificare la condotta tenuta dal Procuratore Bruti Liberati in relazione ai fatti denunciati dal Proc. Agg. Robledo (si vedano gli articoli del 19.03.2014 su "la Stampa" nella versione online e del 3.04.2014 su "la Repubblica" nella versione online che si allegano: all. 18).

In conseguenza delle audizioni del 15 aprile, pertanto, è parso a molti evidente il quadro *lato sensu* politico all'interno del quale si inserisce la vicenda Podestà: uno scontro non solo tra due magistrati, ma tra le rispettive correnti interne alla Magistratura, in un momento assai delicato, essendo prossime le elezioni del C.S.M. (si vedano sul punto gli articoli del 16-17.04.2014 de il "Corriere della sera" dal titolo "*Il caso Podestà nella lite tra p.m. Bruti non voleva che lo indagassero*", "La Repubblica" dal titolo "*L'ombra dei voti di Md sulla lite Robledo-Bruti*", "Il Giornale", dal titolo "*I veleni dei p.m. tra inchieste lottizzate e i giochi delle toghe rosse*" che si allegano: all. 19).

Sempre da quanto si apprende dai mezzi di informazione, la divisione tra le opposte componenti "politiche" è stata ulteriormente alimentata in relazione alla, certamente difficile, decisione su come procedere a seguito delle audizioni. Le commissioni delegate dal Comitato di Presidenza hanno infatti assunto determinazioni diverse, decidendo, l'una (la prima competente per la incompatibilità ambientale), di procedere con l'audizione dei magistrati Greco e Pomarici, l'altra (la settima competente per l'organizzazione dell'ufficio), di ascoltare anche i magistrati Gatto, Boccassini e Spiezia. Tali circostanze sono state lette come segno del dissidio tra la corrente c.d. di destra che preme perché vengano svolti approfondimenti, e quella c.d. di sinistra che, invece, vorrebbe che la vicenda fosse chiusa al più presto (si vedano gli articoli, del 29 e 30.04.2014 de "Il corriere della sera" e de "Il fatto quotidiano", in versione on line che si allegano: all. 20).

Le successive audizioni, avvenute a metà del mese di maggio, hanno, tuttavia, alimentato il focolaio dello scontro che, in questa fase, si è concentrato, in particolare, sulla vicenda "Expo". In relazione ad essa, il Proc. dott. Bruti Liberati avrebbe indirizzato al C.S.M. una nota nella quale, pur auspicando che si ritorni presto ad un

clima di normalità, in linea quindi con l'indirizzo impresso alla vicenda da Magistratura democratica, ha accusato il Proc. Agg. dott. Robledo di aver determinato *“un reiterato intralcio alle indagini”* relative ad Expo (si vedano gli articoli de *“Il corriere della sera”*, in versione cartacea e online, *“Il Messaggero”* e *“La Repubblica”* in data 14.05.2014 che si allegano: all. 21). Affermazioni, queste, cui il Proc. Agg. dott. Robledo avrebbe immediatamente replicato definendole *“inveritiere e fuorvianti”* e chiedendo di essere nuovamente sentito davanti al C.s.m. (si veda l'articolo de *“Il fatto quotidiano”* nella versione online che si allega: all. 22).

Lo scontro tra i due sul punto è proseguito mediante le interviste rilasciate ai giornali e, ancora una volta, ha trovato la sua cassa di risonanza nelle posizioni delle correnti contrapposte. Da Magistratura indipendente è, infatti, provenuta la richiesta, formalizzata dal consigliere Racanelli nel corso del *plenum* del C.S.M., di sottoporre gli uffici della Procura della Repubblica di Milano ad ispezione ministeriale. Mentre la corrente riferibile a Magistratura democratica opterebbe per l'archiviazione del procedimento davanti al C.S.M.

Soluzione, questa, auspicata anche dal Proc. Agg., dott.ssa Boccassini, nel corso della sua audizione, ed, in parte, dall'Associazione Nazionale Magistrati che ha lanciato un appello affinché *“nel pieno rispetto dell'autonomia del Consiglio Superiore della Magistratura...sia l'organo di governo autonomo a compiere e a concludere, nel tempo più breve, gli accertamenti necessari, anche allo scopo di preservare la serenità che occorre ai colleghi milanesi nel loro impegno quotidiano e di tenere indenne l'esercizio della funzione giudiziaria da ogni rischio di attacco strumentale, alimentato anche dalla diffusione di notizie e indiscrezioni relative a fatti ancora oggetto di accertamento”*.

La scelta di archiviare il procedimento sembrerebbe, peraltro, avere la maggioranza dei consensi in seno all'organo di autogoverno. In un primo momento, quest'ultimo, avrebbe infatti respinto tutte le richieste di nuove audizioni avanzate (si vedano gli articoli de *“Il Giornale”*, *“Il Corriere della Sera”*, *“La Stampa”* *“Il fatto quotidiano”* in versione online e cartacea del 14, 15 e 16.05.2014 che si allegano: all. 23).

La vicenda, tuttavia, ha subito ulteriori sviluppi nelle scorse settimane. All'indagine del C.S.M. si è infatti aggiunta quella della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e, mentre da più parti della Magistratura si leva l'auspicio che la vicenda si

chiuda in tempi brevi, la corrente di Magistratura indipendente non rinuncia, invece, a sollecitare i necessari approfondimenti in sede ispettiva. A tal proposito, Magistratura democratica ha sostenuto che sarebbe in atto un tentativo politico *“di liberarsi definitivamente di una magistratura autonoma e indipendente”*(si vedano gli articoli de *“Il Corriere della Sera”*, in data 17.05.2014, e *“La Repubblica”*, in data 20.05.2014 che si allegano: all. 24).

In favore della *“chiusura del caso”*, da ultimo, si sono pronunciati, con una lettera aperta ispirata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dott. Spataro, 62 dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano (si veda l'articolo pubblicato da *“Repubblica”* in data 22.05.2014: all. 25).

Da tutti gli elementi sinora evidenziati, in relazione ai quali si chiede che questa Corte voglia assumere le opportune informazioni presso il C.S.M. a norma dell'art. 48 comma 1 c.p.p., risulta evidente come l'intera vicenda debba inserirsi in un ambito di politica giudiziaria. Le accuse mosse dal Proc. Agg. dott. Robledo hanno, infatti, sortito l'effetto di sollevare le reazioni di due correnti della Magistratura che, come si è detto, risentono del clima dovuto alle prossime elezioni dei membri del C.S.M. Non a caso il vicepresidente dell'organo di autogoverno, Vietti, ha dichiarato che *“la Procura ambrosiana non può diventare il pretesto per un regolamento di conti non tra persone, ma tra istituzioni”* (si vedano in proposito gli articoli de *“La Repubblica”*, in data 15 e 18.05.2014, e *“Affaritaliani”* in versione online, in data 19.05.2014 che si allegano: all. 26).

\*\*\*\*\*

Ai fini della richiesta di rimessione del processo a carico di Guido Podestà, occorre allora rilevare come sussista senz'altro la grave situazione locale, invocata dall'art. 45 c.p.p., connotata dai requisiti della concretezza, effettività e non opinabilità, nonché della incontrovertibile attualità (sul punto, rispettivamente, Cass. sez. I, sent. n. 13073 del 6.02.2003 e sez. VI, sent. n. 35779 del 5.06.2007).

Con ciò non si vuole ovviamente significare che siffatta situazione riguardi in maniera generalizzata i delicati procedimenti oggetto della dura contrapposizione tra i Procuratori.

Del pari, tuttavia, sembra che si evidenzi in maniera chiara la difficoltà, per non dire l'impossibilità, nell'ambito della sede giudiziaria milanese, di decidere in maniera serena, con un'assoluzione o con una condanna, la vicenda che vede imputato Podestà, senza che la decisione possa apparire all'esterno come una sorta di sconfessione dell'operato del Procuratore Aggiunto Robledo ovvero del Procuratore Bruti Liberati.

Invero, come si è ampiamente descritto, già la controversia circa l'iscrizione del Presidente della Provincia nel registro degli indagati, a seguito delle dichiarazioni di Clotilde Strada, ha costituito uno degli argomenti cardine sottoposti all'attenzione del C.S.M. dal Proc. Agg. dott. Robledo.

E senza voler sminuire il peso dell'istruttoria dibattimentale, il metro del giudizio che dovrà risolversi nella pronuncia di una sentenza, di assoluzione o di condanna di Guido Podestà, continua a ruotare intorno al tema fondamentale, se siano credibili o meno le dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa Clotilde Strada: così riproponendo la spinosissima questione della credibilità della Strada, già oggetto di scontro tra il dott. Robledo ed il Proc. dott. Bruti Liberati all'epoca dell'iscrizione di Podestà nel registro degli indagati.

Inoltre, pare che una sentenza di primo grado pronunciata a Milano proprio sul caso Podestà rischierebbe concretamente di essere utilizzata, a seconda dell'esito e delle motivazioni della stessa, come uno strumento per sostenere le ragioni degli opposti "schieramenti" che si vanno confrontando, vista proprio la centralità del processo a carico del Podestà medesimo nel dibattito politico-giudiziario che si è sviluppato.

Esiste, dunque, il legittimo sospetto, inteso quale ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare un Giudice del Tribunale di Milano a non essere imparziale o sereno, ovvero sia indifferente rispetto all'esito dello specifico processo in cui è imputato Podestà, proprio per la particolarissima situazione che è venuta a manifestarsi (sulla questione, in generale, Cass. SS. UU. sent. n. 13687 del 27.01.2003).

Sembra, in altri termini, verificarsi nella sede giudiziaria milanese, con specifico riferimento al processo a carico di Guido Podestà, la situazione che l'istituto della rimessione, come definito dalla Corte Costituzionale, tende ad evitare, ovvero sia che *"...l'insorgenza di particolari situazioni, o altri fattori esterni, possano in qualche modo, interferire nel*

*processo penale, incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano a una suprema garanzia di giustizia, donde non soltanto l'opportunità, ma la necessità che, del processo, conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito dalla legge?* (Corte Cost. sent. n. 50/63).

Per tutti i motivi sinora esposti si chiede che la Corte voglia, ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p. rimettere il processo - n. 1205/13 R.G. Trib. - pendente davanti la IV sezione penale del Tribunale di Milano, a carico di Guido Podestà ed altri, ad altro giudice, designato a norma dell'art. 11 c.p.p., stante la evidente gravità, non altrimenti eliminabile, della situazione locale, idonea a turbare lo svolgimento del processo.

Sotto quest'ultimo profilo si osserva come proprio la specifica fase dibattimentale in cui pende il processo (le conclusioni ai sensi dell'art. 523 c.p.p.), coeva come si è visto all'imperversare delle tensioni interne alla magistratura milanese, renda il trasferimento del processo stesso ad altra sede giudiziaria il solo strumento capace di eliminare i motivi di legittimo sospetto.

Si chiede, infine, che la Corte, ai sensi dell'art. 48 comma 1 c.p.p., voglia assumere ogni necessaria informazione presso il C.S.M., la Procura Generale Sede, ovvero presso gli eventuali altri uffici ed organi che riterrà necessari al fine di ricostruire la situazione locale che la difesa ha potuto descrivere unicamente sulla base delle notizie di stampa.

Si delega al deposito del presente atto l'avv. Maria Battaglini.

Milano, 26 maggio 2014

Con osservanza,  
prof. avv. Gaetano Pecorella

prof. avv. Paolo Veneziani

**PROCURA SPECIALE**  
*ai sensi dell'art. 122 c.p.p.*

Io sottoscritto, **Podestà Guido**, nato il 1.04.1947 a Milano ed ivi residente in via Scarlatti n. 30, imputato nel procedimento penale n. 16122/11 R.G. n.r., 6053/12 R.G.

G.I.P., 1205/13 R.G. Trib., pendente davanti il Tribunale di Milano in composizione monocratica, dott.ssa Amicone, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 30.05.2014, ai sensi dell'art. 122 c.p.p., nomino e costituisco miei procuratori speciali il prof. avv. Gaetano Pecorella, nato il 9.05.1938 a Milano, con studio ivi in via Podgora n. 11, e il prof. avv. Paolo Veneziani, nato il 15.01.1963 a Piacenza, con studio ivi in via Cavour n. 64, affinché, congiuntamente ovvero disgiuntamente, in mio nome e conto, ai sensi degli artt. 45 e ss. c.p.p., avanzino richiesta di rimessione ad altro giudice, a norma dell'art. 11 c.p.p., del processo n. 1205/13 R.G. Trib, pendente davanti il Tribunale di Milano in composizione monocratica.

Milano, 26 maggio 2014

Guido Podestà



La firma è autentica,  
prof. avv. Gaetano Pecorella



E' copia conforme all'originale

Milano, li

26 MAG 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dr.ssa Rossella CAMARDA

**DEPOSITATO**

26 MAG. 2014

**SEZ. 4<sup>a</sup> PENALE**

ALL. BATTAGLIONI MARIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dr.ssa Rossella CAMARDA